

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Proroga e modifica del 26 novembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, del 8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 29 settembre 2005, del 19 dicembre 2005, del 1° maggio 2007, del 13 agosto 2007, del 17 Dicembre 2007, del 11 dicembre 2008, del 11 dicembre 2009 e del 12 giugno 2013¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 10 Salari minimi

¹ Salari lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni

dal 1.1. 2014 (o stagione estiva 2014)

I	a)	Collaboratori senza apprendistato	3407.–
	b)	Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso	3607.–
II		Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente	3707.–
III	a)	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente	4108.–

¹ FF 1998 4400, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026, 2003 7040, 2005 131 5107 6681, 2007 3109 5565 7827, 2008 7947, 2009 7727 2013 3981

- b) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l'art. 19 CCNL 4208.–
- IV Collaboratori con esame di professione secondo l'art. 27 lett. a) LFP 4810.–
- Ad ogni entrata in servizio e per un periodo di introduzione della durata massima di 6 mesi si può convenire, in un contratto di lavoro scritto, una riduzione del salario minimo secondo la categoria I del 10 % al massimo per il 2012 e dell'8 % al massimo dal 2013. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un'interruzione inferiore a 2 anni.

² I salari minimi di cui all'articolo 10 capoverso 1 non si applicano:

- ai collaboratori con più di 18 anni di età immatricolati presso un istituto di formazione svizzero che svolgono una formazione a tempo pieno;
- ai collaboratori con una capacità lavorativa ridotta che provengono da programmi di reintegrazione o d'incentivazione statali o autorizzati dallo stato;
- ai praticanti ai sensi dell'articolo 11.

³ In caso di controversia, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore a una categoria, l'equipollenza di una formazione professionale o la possibilità di deroga ai salari minimi.

Art. 11 Salario minimo per praticanti

¹ I praticanti di scuole professionali alberghiere e di ristorazione domiciliate in Svizzera che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno 2172 franchi.

² I contributi che l'azienda in cui si svolge il periodo di pratica versa alla scuola professionale non sono parte integrante del suddetto salario minimo.

³ Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

26 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova